

STATUTO E REGOLAMENTO



Associazione
Donatori di Sangue
ODV

Eretta in Ente Morale con D.P.R. 13-7-1966 N. 892 Gazz. Uff. N. 3-11-1966

In ultima di copertina: Chiesetta del Donatore al Monte Cengio

Presentazione

La società in cui viviamo ci obbliga ad avere finalità ed organizzazione chiare.

Lo Statuto e il Regolamento, rinnovati ed aggiornati, vogliono garantire anzitutto ai Soci, e chi usufruisce del bene "sangue" e a quanti operano nel settore, quella maturità del volontariato che non vuole lasciare spazi all'approssimazione. L'esperienza dell'Associazione si è consolidata nel tempo, è diventata un bene per tutti, per i giovani soprattutto, che devono trovare nell'entusiasmo la serietà e la compattezza che solo regole certe sanno offrire.

Ma il Donatore deve andare oltre, deve cogliere lo spirito che anime le norme senza il quale possono diventare inutili. Impegno e generosità, dunque, confermano che la vita è un valore quando si dona.

STATUTO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituito nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "FIDAS VICENZA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" (in breve "FIDAS VICENZA ODV"); assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale. La sua durata è illimitata.
2. "FIDAS VICENZA ODV" ha sede legale in Vicenza. L'organo amministrativo potrà trasferire la sede nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece agli Associati decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato, nonché l'istituzione e la soppressione delle sedi secondarie.
3. Il simbolo dell'Organizzazione è il Pellicano nell'atto di nutrire i suoi piccoli nel nido con gocce del suo sangue. Il labaro dell'Organizzazione presenta nella parte alta la dicitura "FIDAS VICENZA ODV" e al centro il Pellicano; a contorno del Pellicano, inserito nella parte centrale, la scritta "Associazione Donatori di Sangue". La personalizzazione per il labaro dei gruppi e delle zone va fatta nella parte bassa sotto il Pellicano. "FIDAS VICENZA ODV" può aderire a federazioni in campo regionale, nazionale, comunitario ed internazionale che abbiano le sue medesime finalità.

Art. 2 - STATUTO

1. L'Organizzazione di volontariato è disciplinata dal pre-

sente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'Assemblea Provinciale delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

Art. 4 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 5 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A norma dell'articolo 5 D.Lgs. 117/2017, le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Tali attività vengono svolte mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- promuovere la pratica della donazione anonima, volontaria, gratuita, informata e periodica del sangue, degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche, intesa come atto di solidarietà umana;
 - operare in collaborazione con i Servizi Trasfusionali delle strutture sanitarie locali, quali Enti Pubblici preposti alla raccolta, gestione, conservazione ed utilizzazione del sangue donato e degli emocomponenti senza vincoli sulla destinazione;
 - promuovere, con pubblicazioni o con altri mezzi ritenuti idonei, opportuna opera di sensibilizzazione, promozione e divulgazione al fine di diffondere e sviluppare la più ampia coscienza trasfusionale;
 - valorizzare la figura morale del Donatore e tutelarne la persona nell'esercizio della sua funzione.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. "FIDAS VICENZA ODV" può esercitare, a norma dell'articolo 6 del D.Lgs. 117/17, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio di Presidenza.
L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del D. Lgs. 117/17.
La loro individuazione è operata da parte del Consiglio di Presidenza.
4. L'Organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

Art. 6 - AMMISSIONE

1. Sono associati dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. L'ammissione a "FIDAS VICENZA ODV" è deliberata dal Consiglio di Presidenza su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il collegio dei probiviri come da regolamento.
3. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
4. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

- 1.** Tutti gli associati sono uguali, hanno gli stessi diritti, tra i quali:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali in base alle disposizioni e modalità previste dal Regolamento;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;
 - votare in Assemblea purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- 2.** Tutti gli associati hanno gli stessi doveri, tra i quali:
 - rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
 - svolgere la propria attività periodicamente rispondendo alle chiamate alla donazione in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nonché attivandosi in prima persona per la prenotazione in modo responsabile e autonomo;
 - versare la quota associativa annuale secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

Art. 8 - QUALITÀ DI VOLONTARIO

- 1.** L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di

solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
3. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni prevalentemente stabilite dall'organizzazione.
4. Non sono ammessi rimborsi di tipo forfettario.

Art. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'Organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio di Presidenza.
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e dal regolamento, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Collegio dei Probiviri come da regolamento, e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 10 - GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Organizzazione:

a) a livello provinciale:

- l'Assemblea Provinciale;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Presidente;
- il Coordinatore Giovani;
- l'Organo di Controllo;

- l'Organo di Revisione (eventuale);
- il Collegio dei Probiviri;

b) a livello territoriale:

1) ZONA:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;

2) GRUPPO:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

Tutti gli organi sociali hanno un mandato di quattro anni. Gli organi che vengono eletti durante il quadriennio in corso, permangono in carica solo fino alla scadenza del quadriennio stesso.

È prevista l'incompatibilità fra le cariche di Presidente di "FIDAS VICENZA ODV", Coordinatore Giovani, Presidente di Gruppo, Presidente di Zona, componente il Consiglio di Presidenza, componente Organo di Controllo, componente l'Organo di Revisione (eventuale), componente del Collegio dei Probiviri. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 11 - L'ASSEMBLEA PROVINCIALE

1. Considerato l'elevato numero degli associati, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, D.Lgs. 117/17 è prevista la possibilità di costituire delle assemblee di "Zona" e di "Gruppo". A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del Codice Civile, in quanto compatibili.
2. Al verificarsi delle condizioni del precedente comma, l'Assemblea Provinciale è costituita da:

- il Presidente provinciale;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Coordinatore Provinciale Giovani (con limiti di età come da Regolamento Fidas Nazionale);
- i Presidenti, i Tesorieri ed i Rappresentanti giovani di zona (con limiti di età come da Regolamento Fidas Nazionale);
- i Presidenti e i Tesorieri di Gruppo, nonché i Rappresentanti Giovani di Gruppo (con limiti di età come da Regolamento Fidas Nazionale).

L'Assemblea Provinciale è l'organo sovrano dell'Organizzazione ed è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, da altro associato componente dell'assemblea che sarà nominato dalla maggioranza dei presenti. Ciascun componente l'Assemblea Provinciale può farsi rappresentare in assemblea solo da un altro componente, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun componente. I voti sono palesi e avvengono per alzata di mano, tranne quelli riguardanti le persone (scrutinio segreto). A parità di voti, per l'elezione di tutti gli Organi, si procederà a nuova votazione tra i due candidati a pari voto. Nel rispetto del regolamento attuativo dello statuto, così come previsto dall'articolo 24, comma 4 del D.Lgs. 117/17, può essere ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni di ciascuna assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione

a tutti gli associati in base alle disposizioni e modalità previste dal regolamento.

3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE

L'assemblea ha i seguenti compiti e attribuzioni:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il regolamento interno ed eventuali modifiche;
- approva il bilancio di esercizio e quello di previsione;
- elezione e revoca nei casi previsti dal Regolamento dei propri organi o di loro componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- può deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e può promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, in seduta straordinaria, sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva la composizione delle Zone;
- approva la costituzione, la fusione e lo scioglimento dei Gruppi locali e delle Zone;
- delibera, in seduta straordinaria, lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'ente, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione stessa; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 - CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea degli organi associativi si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. Negli altri casi, si riunisce su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata, o su richiesta firmata da almeno 1/10 dei suoi componenti o quando il consiglio di presidenza lo ritenga necessario.
2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta a mezzo lettera o e-mail, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.
3. L'Assemblea di ciascun organo associativo è presieduta dal Presidente dell'organo associativo, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, da altro associato componente dell'assemblea che sarà nominato dalla maggioranza dei presenti. Ciascun componente può farsi rappresentare in assemblea solo da un altro componente, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun componente.

Art. 14 - ASSEMBLEE ORDINARIE DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti.
2. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio di Presidenza non hanno diritto di voto.

Art. 15 - ASSEMBLEE STRAORDINARIE DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

1. L'assemblea straordinaria degli organi associativi in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei componenti dell'assemblea e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, la medesima è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Art. 16 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di Presidenza governa l'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. In conformità al regolamento, redatto dal Consiglio di Presidenza e approvato in sede Provinciale, il Consiglio di presidenza è composto dal Presidente provinciale, dal Coordinatore provinciale giovani e da un numero dispari di 11 consiglieri eletti dall'Assemblea Provinciale con i seguenti limiti di mandato:

- Presidente: mandato della durata di quattro anni ed è rieleggibile per un massimo di ulteriori due mandati consecutivi,

- Consigliere di Presidenza: mandato della durata di quattro anni senza limiti di ulteriori mandati.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

Per ciascun componente il periodo di mandato è considerato tale se dura in carica per più della metà della durata massima dello stesso. Il Consiglio di presidenza elegge al suo interno il vice-presidente, il tesoriere e il segretario.

3. Al conflitto di interessi dei componenti il Consiglio di presidenza si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.
4. Il Consiglio di presidenza è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Il Presidente dell'Organizzazione è il Presidente del Consiglio di Presidenza ed è nominato dall'Assemblea provinciale assieme agli altri componenti del Consiglio di Presidenza.
6. Il Consiglio di Presidenza compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea provinciale.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- approva preventivamente tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente;
- propone a maggioranza qualificata (2/3 degli aventi diritto) all'Assemblea Provinciale l'esclusione di un suo componente dall'incarico nei casi previsti dal Regolamento;

- ammette o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Art. 17 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'assemblea generale tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Presidenza e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente avrà una durata massima di numero tre mandati consecutivi e non potrà ricandidarsi nei quattro anni successivi alla fine del suo terzo mandato. Il mandato è considerato tale se il Presidente dura in carica per più della metà della durata massima dello stesso. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea provinciale per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio di Presidenza.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Provinciale e il Consiglio di Presidenza, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio di Presidenza in merito all'attività compiuta. Il Presidente sottoscrive tutti gli atti dell'Organizzazione ed espleta gli altri compiti demandati dallo Statuto e dal Regolamento. Attraverso la sua firma, ne delibera l'ammissione assumendo la qualifica di Associati.
3. Il Vicepresidente, il quale opera con gli stessi poteri ed attribuzioni, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente ne

assume le funzioni fino alla convocazione dell'Assemblea Provinciale per la nuova elezione che deve avvenire entro novanta giorni dalla vacanza.

Art. 18 - ORGANO DI CONTROLLO

- 1.** È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
- 2.** Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.
I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di Controllo può essere anche monocratico: in tal caso è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
- 3.** L'Organo di Controllo dovrà svolgere la seguente attività:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- 4.** Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 D. Lgs. 117/2017, la revisione legale di conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 5** Ciascun componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di

controllo e, a tal fine, può chiedere ai componenti il Consiglio di Presidenza notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di revisione è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di revisione è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- rimborsi da convenzioni previste per le donazioni di sangue e dei suoi emocomponenti;
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi, previa autorizzazione deliberata dal Consiglio di Presidenza;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico Nazionale del Terzo settore preventivamente deliberate dal Consiglio di Presidenza.

Art. 21 - I BENI

1. I beni immobili, i beni registrati mobili e i beni mobili acquisiti con i fondi dell'organizzazione o ad essa pervenuti per eredità, legato, donazione o in altro modo, anche per il tramite delle Zone e dei Gruppi locali, ap-

partengono a “FIDAS VICENZA ODV”. Le Zone e i Gruppi locali non possono avere un patrimonio proprio.

2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nelle varie sedi dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 22 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO)

1. L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. L'Organizzazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23 - BILANCIO

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Le scritture contabili e i bilanci dell'Organizzazione sono annuali e sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio di Presidenza e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

4. I bilanci delle Zone e dei Gruppi locali confluiscono nel bilancio consuntivo dell'organizzazione.
5. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Art. 24 - BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 25 - CONVENZIONI

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio di Presidenza che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 26 - PERSONALE RETRIBUITO

1. "FIDAS VICENZA ODV" può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed il lavoratore dipendente o autonomo o di altra natura sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 27 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

Nei limiti previsti dal regolamento, gli associati volontari, i lavoratori dipendenti o autonomi o di altra natura sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi, purché connessi allo svolgimento delle attività dell'ODV, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28 - RESPONSABILITÀ DELLA ORGANIZZAZIONE

1. "FIDAS VICENZA ODV" risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati dal proprio legale rappresentante.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

2. Delle obbligazioni assunte da soggetti diversi dal legale rappresentante rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito con il nome dell'organizzazione.

Art. 29 - ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

"FIDAS VICENZA ODV" può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 30 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, con priorità a favore di altri federati FIDAS, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 31 - COORDINAMENTO E COORDINATORE PROVINCIALE GIOVANI

- 1.** Il Coordinamento Provinciale Giovani è composto dal Coordinatore Provinciale Giovani, dai Responsabili Giovani delle Zone e dei Gruppi (con i limiti di età previsti dal Regolamento Fidas Nazionale). Si riunisce periodicamente per programmare iniziative di sensibilizzazione, promozione e divulgazione del dono del sangue rivolte ai giovani in stretta collaborazione con il consiglio di presidenza dell'organizzazione. Alle riunioni possono partecipare tutti i giovani appartenenti all'organizzazione.
- 2.** Il Coordinatore Provinciale Giovani convoca e presiede le riunioni del Coordinamento Provinciale Giovani, coordina le iniziative di sensibilizzazione, promozione e divulgazione del dono del sangue rivolte ai giovani e rappresenta il Coordinamento Provinciale Giovani in ambito regionale e nazionale.

Art. 32 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 1.** Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea Provinciale. I componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni subentra il primo dei non eletti. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
- 2.** Le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza assoluta.
- 3.** Al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione dei conflitti di competenza e di ogni altra vertenza che insorga fra gli associati, fra gli associati e gli Organi dell'organizzazione, e fra gli Organi dell'organizzazione. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

4. Le formalità dei giudizi avanti al Collegio dei Probiviri sono stabilite dal Regolamento.
5. Il Collegio dei Probiviri può essere chiamato a partecipare alle riunioni dell'Assemblea Provinciale senza diritto di voto.

Art. 33 - ZONE

1. Le Zone costituiscono il livello organizzativo intermedio dell'organizzazione. Queste sono composte da Gruppi locali seguendo criteri di omogeneità territoriale. Alle Zone competono la programmazione ed il coordinamento delle attività associative dei Gruppi locali che le compongono.
2. L'Assemblea di Zona è costituita, per ogni Gruppo che la compone, da:
 - i Presidenti di Gruppo;
 - i Rappresentanti di Gruppo per la Zona;
 - i Rappresentanti Giovani di Gruppo per la Zona (con i limiti di età previsti dal Regolamento Fidas Nazionale).Essa si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente di Zona. Per la modalità di convocazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del presente Statuto.
3. La Zona partecipa alla vita dell'organizzazione collaborando con gli altri organi dell'organizzazione per il conseguimento degli scopi statutari. In particolare, ad essa compete la formulazione dei programmi di attività sul territorio di competenza in collaborazione con il consiglio di presidenza sulla base di quanto deliberato dall'Assemblea provinciale. La Zona ha a disposizione, per il conseguimento degli scopi statutari, le risorse pervenute, in conformità alla legge e al presente statuto, da privati o da Enti, nonché di quelle deliberate dall'Assemblea provinciale.

4. L'Assemblea di Zona in seduta ordinaria delibera su:
- elezione e revoca nei casi previsti dal Regolamento dei propri organi o di loro componenti;
 - programma annuale di sensibilizzazione, promozione e divulgazione del dono del sangue;
 - approvazione del bilancio consuntivo della Zona che fa parte integrale del bilancio dell'organizzazione;
 - ogni altro argomento che il Presidente di Zona o il Consiglio Direttivo di Zona ritengano di proporre per il buon funzionamento.

L'Assemblea di Zona convocata per il solo rinnovo degli organi deve essere presieduta da un componente del Consiglio di Presidenza.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera sulla proposta da presentare all'Assemblea provinciale relativa a:

- fusione con altra Zona;
- scioglimento della Zona.

5. Il Presidente di Zona rappresenta la Zona in ambito associativo ed è eletto al Consiglio Direttivo di Zona. Il Presidente di Zona avrà una durata massima di numero tre mandati consecutivi e non potrà essere eletto a tale carica nei quattro anni successivi alla fine del suo terzo mandato. Il mandato è considerato tale se il Presidente dura in carica per più della metà della durata massima dello stesso. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo di Zona, cura l'esecuzione delle delibere adottate e intrattiene i rapporti con gli altri organi dell'organizzazione. Il Vicepresidente, il quale opera con gli stessi poteri ed attribuzioni, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni fino alla convocazione del Consiglio Direttivo di Zona per la nuo-

va elezione che deve avvenire entro trenta giorni dalla vacanza.

6. Il Consiglio Direttivo di Zona è composto da cinque membri ed è eletto dall'Assemblea di Zona tra i suoi membri. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria amministrazione nei limiti di quanto disposto annualmente dall'Assemblea Provinciale. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno:

- il Presidente di Zona;
- un Vicepresidente;
- un Tesoriere;
- un Segretario;
- un Rappresentante Giovani di Zona (con i limiti di età previsti dal Regolamento Fidas Nazionale).

Il Consiglio Direttivo di Zona propone a maggioranza qualificata (3/5 degli aventi diritto) all'Assemblea di Zona l'esclusione di un suo componente dall'incarico nei casi previsti dal Regolamento.

Art. 34 - GRUPPI LOCALI

1. Il Gruppo locale è l'unità di base ed il primo centro di riferimento per gli associati che svolge nel territorio di competenza, oltre a quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, le seguenti funzioni:

- cura la sensibilizzazione, promozione e divulgazione del dono del sangue in collaborazione con la Zona;
- cura i rapporti con gli aspiranti associati e gli associati;
- effettua le chiamate dei donatori per le donazioni.

Il Gruppo locale partecipa alla vita associativa collaborando con gli altri organi dell'organizzazione per il conseguimento degli scopi statutari. In particolare, ad esso compete la formulazione dei programmi di attività sul territorio di competenza in collaborazione con il Consi-

glio di Presidenza e di Zona sulla base di quanto deliberato dall'Assemblea Provinciale.

2. Il Gruppo locale ha a disposizione, per il conseguimento degli scopi statutari, le risorse pervenute, in conformità alla legge e al presente statuto, da privati o da Enti, nonché di quelle deliberate dall'Assemblea generale.
3. Sono organi del Gruppo locale:
 - l'Assemblea degli associati del Gruppo;
 - il Presidente del Gruppo;
 - il Consiglio Direttivo del Gruppo.

L'Assemblea degli associati del Gruppo è costituita da tutti gli associati appartenenti al Gruppo stesso. Essa si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione scritta e/o tramite e-mail effettuata dal Presidente del Gruppo come previsto dall'articolo 13 del presente Statuto. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera su:

- elezione e revoca nei casi previsti dal Regolamento dei propri organi o di loro componenti;
- programma annuale di sensibilizzazione, promozione e divulgazione del dono del sangue;
- bilancio consuntivo;
- ogni altro argomento che il Presidente o il Consiglio Direttivo ritengano di proporre per il buon funzionamento del Gruppo.

L'Assemblea convocata in seduta ordinaria per il solo rinnovo degli organi deve essere presieduta da un rappresentante del Consiglio di Presidenza o di Zona.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera sulla proposta da presentare all'Assemblea provinciale relativa a:

- fusione con altro Gruppo;
 - scioglimento del Gruppo.
4. Il Presidente di Gruppo rappresenta il Gruppo in ambito associativo ed è eletto dal Consiglio Direttivo di Gruppo. Il Presidente di Gruppo avrà una durata massima di nu-

mero tre mandati consecutivi e non potrà essere eletto a tale carica nei quattro anni successivi alla fine del suo terzo mandato. Il mandato è considerato tale se il Presidente dura in carica per più della metà della durata massima dello stesso. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo di Gruppo, cura l'esecuzione delle delibere adottate e intrattiene i rapporti con gli altri Organi associativi. Il Vicepresidente, il quale opera con gli stessi poteri ed attribuzioni, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni fino alla convocazione del Consiglio Direttivo di Gruppo per la nuova elezione che deve avvenire entro trenta giorni dalla vacanza.

5. Il Consiglio Direttivo è eletto ogni quattro anni dall'Assemblea degli associati del Gruppo ed è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 15 consiglieri, purché di numero dispari.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno:

- il Presidente di Gruppo;
- un Vicepresidente;
- un Tesoriere;
- un Segretario;
- un Rappresentante di Gruppo per la Zona;
- un Rappresentante Giovani di Gruppo (con i limiti di età previsti dal Regolamento Fidas Nazionale).

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo fosse eletto con il numero minimo di 5 componenti, è ammesso il cumulo in un unico soggetto al massimo di due cariche, e nei limiti tassativi che seguono:

- segretario e vicepresidente;
- segretario e rappresentante giovani di gruppo;

- segretario e rappresentante di gruppo per la zona;
- segretario e tesoriere.

In ogni caso è vietato il cumulo in un'unica persona di due cariche alle quali sia riconosciuto per ciascuna di esse un diritto di voto nell'Assemblea Provinciale.

Il Consiglio Direttivo:

- è investito dei poteri di ordinaria amministrazione nei limiti di quanto disposto annualmente dall'Assemblea provinciale;
- delibera sulla proposta da presentare all'Assemblea provinciale relativa alla fusione con altro Gruppo;
- approva il bilancio consuntivo di Gruppo e con l'obbligo di presentarlo all'Assemblea dei propri associati.

Il Consigliere di Gruppo: mandato della durata di quattro anni senza limiti di ulteriori mandati.

Il consiglio direttivo di gruppo propone a maggioranza qualificata (2/3 degli aventi diritto) all'Assemblea del Gruppo l'esclusione di un suo componente dall'incarico nei casi previsti dal Regolamento.

Art. 35 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai regolamenti interni, alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 36 - NORMA TRANSITORIA

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica

data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.

3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 37 - ABROGAZIONE DEL PRECEDENTE STATUTO

Il presente Statuto abroga e sostituisce integralmente il precedente Statuto.

il notaio
Giorgia Visotti

Presidente Provinciale
FIDAS VICENZA
Mariano Morbin

*Approvato dall'Assemblea straordinaria
a Quinto Vic. in data 19/11/2019*

REGOLAMENTO

ASSOCIATI

Art. 1 - ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

• Donatore Associato

Il richiedente è ammesso come Associato all'atto della prima donazione accompagnata dall'apposita domanda scritta di ammissione alla FIDAS Vicenza, nella quale dovrà indicare il Gruppo a cui desidera aggregarsi e si impegna all'osservanza delle norme dello Statuto e del presente Regolamento.

• Donatore Associato Onorario

I Donatori Associati che, per motivi di salute, accertati dal sanitario responsabile del Centro Trasfusionale competente per territorio o da altro sanitario, ovvero per motivi di età, debbano cessare l'attività trasfusionale e tuttavia desiderino prendere parte alle attività associative, possono presentare domanda al Direttivo del proprio Gruppo di appartenenza, di passare alla categoria degli Associati Onorari. Il Consiglio Direttivo di Gruppo approva l'ammissibilità della richiesta e la trasmette alla segreteria provinciale che provvede all'emissione della relativa tessera.

• Associato Sostenitore

Le persone che prestano la loro opera gratuita per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, possono presentare domanda al Direttivo di uno dei Gruppi dell'Associazione, di essere ammesso alla categoria degli Associati Sostenitori. Il Consiglio Direttivo di Gruppo approva l'ammissibilità della richiesta e la trasmette alla segreteria provinciale che provvede all'emissione della relativa tessera.

Ogni Associato previa richiesta scritta e motivata al proprio Gruppo, può prendere atto dell'ordine del giorno delle as-

semblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario e consultare i verbali (art. 7 comma 1 e art. 11 comma 4 dello Statuto).

Possono prestare opera di volontariato presso i Centri trasfusionali o le strutture pubbliche ULSS gli associati che non abbiano superato gli 80 anni di età.

La segreteria provinciale tiene appositi elenchi aggiornati per ogni categoria di Associati.

Art. 2 - TESSERA SOCIALE

Ai Donatori Associati viene rilasciata una tessera, edita a cura di FIDAS Vicenza Organizzazione di Volontariato (ODV), compilata con le generalità dell'Associato, il Gruppo di appartenenza e qualsiasi altra informazione ritenuta utile ad identificare lo stesso. La tessera deve essere firmata:

- dal Presidente Provinciale dell'Associazione o da un suo delegato;
- dal Presidente del Gruppo locale di appartenenza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI COMUNI

L'Associato può essere iscritto ad una sola categoria e ad un solo Gruppo locale a propria scelta, con possibilità di chiedere successivamente il trasferimento ad altro Gruppo mediante richiesta scritta da far pervenire all'Associazione.

Art. 4 – ONORIFICENZE

Ai Donatori Associati, che si siano distinti per il numero delle donazioni effettuate e regolarmente documentate, sono conferite le seguenti onorificenze:

- diploma di benemerenzza dopo 15 donazioni;
- medaglia di bronzo e diploma di benemerenzza dopo 25 donazioni;

- medaglia d'argento e diploma di benemerenzza dopo 35 donazioni;
- medaglia d'oro e diploma di benemerenzza dopo 50 donazioni;
- fregio d'oro e diploma di benemerenzza dopo 65 donazioni;
- targa e diploma di benemerenzza dopo 85 donazioni;
- croce d'oro al merito dopo 100 donazioni e proposta all'autorità civile per un riconoscimento pubblico;

Alle Donatrici Associate, che si siano distinte per il numero delle donazioni effettuate e regolarmente documentate, sono conferite le seguenti onorificenze:

- diploma di benemerenzza dopo 10 donazioni;
- medaglia di bronzo e diploma di benemerenzza dopo 20 donazioni;
- medaglia d'argento e diploma di benemerenzza dopo 30 donazioni;
- medaglia d'oro e diploma di benemerenzza dopo 40 donazioni;
- fregio d'oro e diploma di benemerenzza dopo 55 donazioni;
- targa e diploma di benemerenzza dopo 70 donazioni;
- croce d'oro al merito dopo 80 donazioni e proposta all'autorità civile per un riconoscimento pubblico.

È lasciata alla discrezione dei Direttivi dei Gruppi, la facoltà di prevedere ulteriori benemerenzze al superamento delle 100 donazioni per i Donatori Associati e delle 80 donazioni per le Donatrici Associate.

È a discrezione del Donatore Associato rifiutare una qualsiasi delle benemerenzze sopra elencate dandone comunicazione al proprio Gruppo di appartenenza.

Le onorificenze verranno assegnate sulla base della lista dei

premiati che ciascun Gruppo deve presentare in segreteria provinciale almeno 30 giorni prima della data della premiazione.

Il Consiglio Direttivo del Gruppo deve provvedere alla premiazione degli Associati almeno una volta nel corso del proprio mandato.

GRUPPI LOCALI

Art. 5 - COSTITUZIONE

La costituzione di un Gruppo locale può essere promossa nei Comuni, frazioni, quartieri, complessi aziendali e simili, ove operino almeno 50 Donatori. A tal fine i Donatori Associati, ovvero una loro rappresentanza, provvedono a segnalare al Consiglio di Presidenza Provinciale i nomi e gli indirizzi di tutti i Donatori di Sangue operanti nell'ambito del costituente Gruppo, chiedendo nel contempo la fissazione dell'Assemblea costitutiva presieduta da un membro del Consiglio di Presidenza o del Consiglio Direttivo di Zona.

L'Assemblea costitutiva provvede alla elezione, a scrutinio segreto, del Consiglio Direttivo del Gruppo in conformità all'art. 34 dello Statuto e con le modalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento. L'Assemblea Provinciale nella prima riunione immediatamente successiva alla comunicazione del verbale suindicato approva la costituzione del Gruppo.

Art. 6 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

Entro il 31 gennaio dell'anno di rinnovo, il Presidente uscente o, in mancanza, il Vice Presidente, convoca l'Assemblea dei Donatori del Gruppo che è composta da tutti i Donatori Associati del Gruppo per le nuove elezioni e ne dà contemporaneamente comunicazione al Consiglio di Presidenza

Provinciale che provvederà a comunicare il nominativo del rappresentante che presiederà l'assemblea. Nel giorno fissato per il rinnovo delle cariche, l'Assemblea nomina, per alzata di mano, il Presidente dell'Assemblea che deve essere presieduta da un Rappresentante del Consiglio di Presidenza Provinciale o da un suo Delegato e costituisce un Seggio Elettorale composto da un Presidente dell'Assemblea/seggio elettorale, da uno scrutatore e da un Segretario/Scrutatore. Il Consiglio di Presidenza può derogare alla scadenza di cui sopra per giustificati motivi.

È ammessa una sola delega per ogni Associato.

Il Consiglio Direttivo uscente propone all'Assemblea il numero dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo. L'Assemblea provvede all'elezione del Consiglio Direttivo di Gruppo su candidature presentate dal Consiglio Direttivo uscente, o proposte direttamente dall'Assemblea stessa; ogni Associato può esprimere un numero di preferenze pari alla metà più uno dei membri da eleggere. Delle avvenute operazioni deve essere redatto un verbale in duplice copia sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea/Seggio elettorale, dal Segretario/Scrutatore e dallo Scrutatore; una copia deve essere inviata al Consiglio di Presidenza Provinciale e la seconda viene trattenuta dal Gruppo.

In caso di irregolarità nelle operazioni elettorali, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, entro 10 giorni dall'Assemblea. Il Collegio, valutate le circostanze e assunte le informazioni del caso, decide in merito entro il termine di 10 giorni dal ricevimento del ricorso. Ove il Collegio ritenga che sussistano elementi che inficiano la regolarità delle operazioni elettorali, ne ordina il rinnovo invitando il Presidente dell'Associazione a designare un componente del Consiglio di Presidenza ad assumere le funzioni di Commissario del Gruppo locale per l'ordinaria amministrazione; salvo in caso di ricorsi, il rinnovo delle operazioni elettorali deve essere compiuto entro il 31 gennaio dello stesso anno.

Il Consiglio Direttivo di Gruppo nella sua prima riunione, che

deve tenersi entro 30 giorni dall'elezione, procederà alla nomina per le cariche previste dall'art. 34 dello Statuto. Di tali nomine deve essere data immediata comunicazione al Consiglio Direttivo di Zona ed alla segreteria provinciale. Il Presidente ha una durata massima di numero tre mandati consecutivi e non potrà essere rieletto a tale carica nei quattro anni successivi dalla fine del suo terzo mandato, mentre i consiglieri non avranno un limite di mandato.

In caso di dimissioni anticipate da parte di una carica del direttivo di Gruppo, vi subentrerà il primo dei non eletti. Se il subentrante non ci fosse, l'Assemblea di Gruppo provvederà ad eleggere il membro mancante tra i suoi componenti. Il Direttivo di Gruppo avrà la facoltà di modificare/rinominare le cariche del Direttivo, se necessario.

- Possono costituire cause di revoca dall'incarico di Componente del Consiglio Direttivo di Gruppo le seguenti:
- interdizione dai pubblici uffici,
- condanna con sentenza passata giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici,
- conflitto di interessi con l'organizzazione,
- comportamenti in contrasto con lo spirito e finalità dell'organizzazione o in contrasto con le attribuzioni e prerogative degli organi sociali,
- mancata partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo del gruppo per un periodo di tempo superiore o uguale a 6 mesi, senza giustificato motivo.

La revoca è deliberata dall'Assemblea di Gruppo in sede ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo di Gruppo.

Art. 7 - MANSIONI DEL SEGRETARIO, DEL TESORIERE E DEL RAPPRESENTANTE GIOVANI

Il Segretario del Gruppo locale cura la corrispondenza, redi-

ge e conserva i verbali degli organi associativi del Gruppo ed ogni altra attività che il Consiglio Direttivo gli attribuisce. Il Tesoriere del Gruppo sovrintende alle attività patrimoniali e finanziarie del Gruppo, cura la regolare tenuta della contabilità, e ha diritto di voto alle Assemblee Provinciali.

Il Rappresentante Giovani di Gruppo, che al momento della sua nomina non deve aver compiuto l'età massima prevista dal Regolamento Fidas Nazionale, (con i limiti di età previsti dal Regolamento Fidas Nazionale) può partecipare alle riunioni del Coordinamento Giovani provinciale di Gruppo e ha diritto di voto in Assemblea Provinciale.

Art. 8 - CONTABILITÀ E RENDICONTO ECONOMICO

I Gruppi locali devono tenere una ordinata contabilità sulla base delle direttive impartite dal Consiglio di Presidenza Provinciale e devono predisporre, entro il 31 gennaio di ogni anno, un dettagliato rendiconto finanziario relativo all'anno solare precedente che va trasmesso completo della relativa documentazione giustificativa alla segreteria provinciale entro il 15 febbraio ed è soggetto al controllo di legittimità e regolarità dell'Organo di Revisione Legale dei Conti.

Art. 9 - OMISSIONE RINNOVO DELLE CARICHE

Qualora il Gruppo locale non proceda al rinnovo delle cariche sociali alla scadenza del mandato, il Consiglio di Presidenza Provinciale procederà entro 40 giorni alla convocazione dell'Assemblea di Gruppo.

Art. 10 - SCIoglimento E FUSIONE

In caso di scioglimento o di fusione del Gruppo, deliberato a norma dell'art. 34 dello Statuto, deve essere redatto, a cura del Presidente e del Consiglio Direttivo del Gruppo con la presenza del Presidente Provinciale o di un suo delegato, l'in-

ventario dei beni mobili ed immobili in uso al Gruppo, nonché la relazione finanziaria sulla consistenza patrimoniale dello stesso. Inventario e relazione devono essere trasmessi, entro quindici giorni dalla delibera di scioglimento o di fusione, al Consiglio di Presidenza Provinciale con esplicita dichiarazione di messa a disposizione dei beni e della liquidità.

ZONE

Art. 11 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

Al ricevimento dei nominativi dei delegati espressi dai Consigli Direttivi dei Gruppi che compongono la Zona, e comunque entro il termine del 31 marzo, il Presidente di Zona uscente o, in mancanza, il Vice Presidente, convoca l'Assemblea per procedere alle nuove elezioni dandone contestuale comunicazione al Consiglio di Presidenza Provinciale che provvederà a nominare il rappresentante che presiederà l'assemblea. Nel giorno fissato per il rinnovo delle cariche, l'Assemblea nomina, per alzata di mano, il Presidente dell'Assemblea che deve essere presieduta da un Rappresentante del Consiglio di Presidenza Provinciale o da un suo Delegato e costituisce un Seggio Elettorale composto da un Presidente dell'Assemblea/seggio elettorale, da uno scrutatore e da un Segretario/Scrutatore.

È ammessa una sola delega per ogni delegato.

L'Assemblea provvede all'elezione del Consiglio Direttivo di Zona su candidature proposte direttamente all'Assemblea stessa dai singoli gruppi appartenenti alla Zona, con un numero di preferenze pari alla metà più uno dei membri da eleggere. Di tutte le operazioni elettorali deve essere redatto processo verbale che, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea/Seggio elettorale, dal Segretario/Scrutatore e dal-

lo Scrutatore, deve essere inviato alla Segreteria Provinciale dell'Associazione.

In caso di irregolarità nelle operazioni elettorali, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, entro 10 giorni dall'Assemblea. Il Collegio, valutate le circostanze e assunte le informazioni del caso, decide in merito entro il termine di 10 giorni dal ricevimento del ricorso. Ove il Collegio ritenga che sussistano elementi che inficiano la regolarità delle operazioni elettorali, ne ordina il rinnovo invitando il Presidente dell'Associazione a designare un componente del Consiglio di Presidenza ad assumere le funzioni di Commissario della Zona per l'ordinaria amministrazione. Salvo in caso di ricorsi, il rinnovo delle operazioni elettorali deve essere compiuto entro il 31 marzo dello stesso anno.

Il Consiglio Direttivo di Zona nella sua prima riunione, che deve tenersi entro 30 giorni dall'elezione, procederà alla nomina per le cariche previste dall'art. 33 dello Statuto. Di tali nomine deve essere data immediata comunicazione al Consiglio Direttivo di Zona ed alla segreteria provinciale. Il presidente ha durata massima di numero tre mandati consecutivi e non potrà essere rieletto a tale carica nei quattro anni successivi dalla fine del suo terzo mandato, mentre i consiglieri non avranno un limite di mandato.

In caso di dimissioni anticipate da parte di una carica del direttivo di Zona, vi subentrerà il primo dei non eletti. Se il subentrante non ci fosse, l'Assemblea di Zona provvederà ad eleggere il membro mancante tra i propri componenti. Il Direttivo di Zona avrà la facoltà di modificare/rinominare le cariche del Direttivo se necessario.

Salvo in caso di ricorsi, entro il 15 aprile dell'anno di rinnovo degli Organi Sociali a livello Provinciale (art. 10 dello Statuto), il Consiglio Direttivo della Zona deve far pervenire alla segreteria provinciale i nominativi dei candidati.

Possono costituire cause di revoca dall'incarico di Componente del Consiglio Direttivo di Zona le seguenti:

- interdizione dai pubblici uffici,
- condanna con sentenza passata giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici,
- conflitto di interessi con l'organizzazione,
- comportamenti in contrasto con lo spirito e finalità dell'organizzazione o in contrasto con le attribuzioni e prerogative degli organi sociali,
- mancata partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo di Zona per un periodo di tempo superiore o uguale a 6 mesi, senza giustificato motivo.

La revoca è deliberata dall'Assemblea di Zona in sede ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo di Zona.

Art. 12 - MANSIONI DEL SEGRETARIO, DEL TESORIERE E DEL RAPPRESENTANTE GIOVANI

Il Segretario della Zona cura la corrispondenza, redige e conserva i verbali degli organi associativi della Zona ed ogni altra attività che il Consiglio Direttivo gli attribuisce.

Il Tesoriere di Zona sovrintende alle attività patrimoniali e finanziarie della Zona, cura la regolare tenuta della contabilità ed ha diritto di voto alle Assemblee Provinciali.

Il Rappresentante Giovani di Zona, che al momento della sua nomina non deve aver compiuto l'età massima prevista dal Regolamento Fidas Nazionale, (con i limiti di età previsti dal Regolamento Fidas Nazionale) coordina le iniziative promosse insieme ai Rappresentanti Giovani dei Gruppi della Zona ed ha diritto di voto alle Assemblee Provinciali.

Art. 13 - CONTABILITÀ E RENDICONTO ECONOMICO

La Zona deve tenere una ordinata contabilità sulla base delle direttive impartite dal Consiglio di Presidenza Provinciale e deve predisporre, entro il 31 gennaio di ogni anno, un

dettagliato rendiconto finanziario relativo all'anno solare precedente che va trasmesso completo della relativa documentazione giustificativa alla segreteria provinciale entro il 15 febbraio ed è soggetto dell'Organo di Revisione Legale dei conti.

Art. 14 - OMISSIONE RINNOVO DELLE CARICHE

Qualora la Zona non proceda al rinnovo delle cariche sociali alla scadenza del mandato, il Consiglio di Presidenza Provinciale procederà entro 40 giorni alla convocazione dell'Assemblea di Zona.

ORGANI PROVINCIALI

Art. 15 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE

L'Assemblea è convocata dal Presidente Provinciale nell'anno di rinnovo delle cariche, entro il 30 giugno, con lettera semplice o e-mail spedita, almeno 15 giorni prima della riunione, ai componenti dell'Assemblea stessa. L'invito deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco pervenuto dalle Zone dei candidati all'elezione degli organi sociali provinciali con questi limiti massimi:

- un nominativo per la carica di Presidente Provinciale;
- un nominativo in ragione di 1 ogni 1000 (o frazione) donatori appartenenti alla Zona per la carica di Consigliere di Presidenza;
- un nominativo per la carica di Coordinatore Provinciale Giovani nei limiti di età previsti dal Regolamento Fidas Nazionale; (con i limiti di età previsti dal Regolamento Fidas Nazionale)

- un nominativo per la carica di Membro del Collegio dei Proviviri.

Un Associato può essere candidato solo per l'elezione a componente di un unico organo associativo, ad eccezione dei candidati alla carica di Presidente Provinciale i quali possono essere candidati ad uno degli altri organi associativi.

L'Assemblea elegge per alzata di mano un Presidente dell'Assemblea ed uno o più Seggi Elettorali composti ognuno da un Presidente e da due Scrutatori. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono assunte dal Segretario del Consiglio di Presidenza Provinciale uscente.

Il Seggio Elettorale, in base all'elenco degli aventi diritto al voto, valida le schede elettorali distinte per ogni Organo da eleggere. Ogni avente diritto al voto ha facoltà di esprimere preferenze nella misura massima di:

- un nominativo per la carica di Presidente Provinciale,
- sei nominativi per la carica di Consigliere di Presidenza,
- un nominativo per la carica di Coordinatore Provinciale Giovani,
- tre nominativi per la carica di membro del Collegio dei Proviviri.

Di tutte le operazioni elettorali deve essere redatto processo verbale che, sottoscritto dal Presidente, dai componenti del Seggio Elettorale e dal Segretario, deve essere controfirmato dal Presidente dell'Assemblea ed inserito agli atti ufficiali dell'Associazione. In caso di irregolarità nelle operazioni di voto, è ammesso ricorso al Collegio dei Proviviri entro 10 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea. Il Collegio, valutate le circostanze e assunte le informazioni del caso, decide in merito entro il termine di 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Ove il Collegio ritenga che sussistano elementi che inficiano la regolarità delle operazioni elettorali, ne ordina il rinnovo invitando il Presidente uscente dell'Associazione a mante-

nere la carica per l'ordinaria amministrazione e procedere con il rinnovo delle cariche degli organi sociali provinciali. In ogni caso il rinnovo delle operazioni elettorali deve essere compiuto entro il 31 luglio dello stesso anno.

All'Assemblea dell'Associazione possono intervenire tutti gli Associati senza diritto di voto.

Possono costituire cause di revoca dall'incarico di Componente del Consiglio di Presidenza Provinciale le seguenti:

- interdizione dai pubblici uffici,
- condanna con sentenza passata giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici,
- conflitto di interessi con l'organizzazione,
- comportamenti in contrasto con lo spirito e finalità dell'organizzazione o in contrasto con le attribuzioni e prerogative degli organi sociali,
- mancata partecipazione alle riunioni del Consiglio di Presidenza Provinciale per un periodo di tempo superiore o uguale a 6 mesi, senza giustificato motivo.

La revoca è deliberata dall'Assemblea Provinciale in sede ordinaria su proposta del Consiglio di Presidenza Provinciale.

Art. 16 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE

L'Assemblea Provinciale si riunisce entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio e della relazione consuntiva dell'anno precedente.

L'Assemblea Provinciale può riunirsi ogni qualvolta il Consiglio di Presidenza lo ritenga opportuno; è convocata dal Presidente Provinciale con lettera semplice o e-mail spedita almeno quindici giorni prima della riunione ai componenti. L'invito deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Le riunioni dell'Assemblea Provinciale sono presiedute dal Presidente Provinciale o da un suo delegato. Alle riunioni possono partecipare tutti gli Associati senza diritto di voto.

Art. 17 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA PROVINCIALE

Il Consiglio di Presidenza Provinciale è convocato almeno una volta al mese dal Presidente per iscritto, salvo casi di comprovata urgenza, con invito contenente gli argomenti da trattare ed inviato a ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza semplice di voti.

Di ogni riunione del Consiglio di Presidenza deve essere redatto un verbale a cura del Segretario Provinciale. È facoltà di ogni membro del Consiglio di Presidenza di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni. Il verbale deve essere approvato nella seduta successiva.

Art. 18 - ORGANO DI CONTROLLO ART. 30 LEGGE 117/2017

L'Organo di Controllo esamina il conto consuntivo e redige un'apposita relazione sullo stesso da presentare all'Assemblea Provinciale.

Art. 19 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su convocazione scritta del Presidente del Collegio, o con qualsiasi altro mezzo in caso di comprovati casi di urgenza.

Il Collegio dei Probiviri ha mandato di giudicare, secondo le norme del diritto e dell'equità, sul comportamento dei Soci e degli organismi associativi.

Il Collegio dei Probiviri, nell'esercizio delle proprie funzioni decisionali, non è legato a particolari formalità ed è finalizzato a: realizzare il più ampio contraddittorio, consentendo alle parti di esporre compiutamente le proprie ragioni; esperire il tentativo di composizione amichevole; comunicare per iscritto alle parti in giudizio, o comunque interessate, la propria decisione associativamente inappellabile, la quale per i casi più gravi, può prevedere l'esclusione dell'Associato nonché lo scioglimento degli organi Associativi.

Il Collegio deve di norma esperire quanto previsto dal comma precedente e definire le pendenze in un termine non superiore a 60 giorni, salvo i casi riguardanti il rinnovo degli organi associativi i cui termini sono indicati nell'allegata tabella A. Avanti al Collegio dei Probiviri le parti devono comparire personalmente senza possibilità di delega. Le riunioni del Collegio dei Probiviri, non sono pubbliche e possono parteciparvi solamente le parti interessate. Di tutte le riunioni e decisioni del Collegio deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente del Collegio e dagli altri Membri ed inviato al Consiglio di Presidenza Provinciale.

Art. 20 - RIUNIONI DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE GIOVANI

Il Coordinamento Provinciale Giovani si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno.

Il Coordinamento Provinciale Giovani è disciplinato da un Regolamento redatto al loro interno ed approvato dal Consiglio di Presidenza Provinciale.

Art. 21 - DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Possono essere chiamati a far parte degli organi associativi, con esclusione del Collegio dei Probiviri, altri Associati particolarmente qualificati con funzioni consultive e senza diritto di voto. Tutti gli organi associativi, dopo la loro scadenza, rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi eletti.

L'Associato eletto in uno degli organi associativi che non intervenga alle sedute per tre volte consecutive, senza legittimo impedimento, verrà considerato dimissionario e ne conseguirà la sostituzione con il primo dei non eletti.

Art. 22 - SEDE DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Tutti gli Organi associativi hanno la stessa sede dell'Associazione, ove funziona altresì la Segreteria Provinciale.

Art. 23 - ABROGAZIONE DEL PRECEDENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento di attuazione abroga e sostituisce integralmente il precedente Regolamento.

Presidente Provinciale
FIDAS VICENZA
Mariano Morbin

*Approvato dall'Assemblea straordinaria
a Quinto Vic. in data 19/11/2019*

REGOLAMENTO

COORDINAMENTO GIOVANI FIDAS VICENZA

Il presente regolamento è stato redatto coerentemente con quanto previsto dallo statuto e dal regolamento provinciale.

Art. 1 - FINALITÀ

Il coordinamento giovani provinciale (di seguito solo coordinamento) ha lo scopo di trasmettere i valori della FIDAS, in particolare la promozione e la cultura della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue, ad un numero sempre maggiore di giovani, organizzando incontri, manifestazioni e azioni di promozione a livello provinciale.

Esso si riunisce periodicamente per programmare iniziative di proselitismo e di propaganda rivolte ai giovani, in stretta collaborazione con il consiglio di presidenza provinciale.

Art. 2 - COMPOSIZIONE

Il coordinamento è composto dal coordinatore provinciale giovani (di seguito solo coordinatore), dai responsabili giovani delle zone e dei gruppi.

Alle riunioni possono comunque partecipare tutti i giovani appartenenti all'associazione.

Il coordinamento ha il compito di:

- proporre iniziative secondo le finalità indicate dall'articolo 1;
- cooperare alla realizzazione delle iniziative proposte dai singoli partecipanti, dal coordinatore e di quelle che ritenga utili per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

- partecipare alle riunioni e alle attività del coordinamento;
- trasmettere e divulgare al proprio gruppo tutte le attività rivolte ai giovani.

Art. 3 - ORGANI

Sono organi del coordinamento:

- coordinatore;
- vice coordinatore;
- segretario;
- tesoriere.

Restano in carica per quattro anni e comunque entro i limiti di età previsti dal regolamento Fidas nazionale.

Le cariche del coordinamento non sono cumulabili e non esistono limiti di rieleggibilità.

Art. 4 - FUNZIONI DEGLI ORGANI

Coordinatore:

- convoca e presiede le riunioni del coordinamento, coordina le iniziative di proselitismo e di propaganda rivolte ai giovani e rappresenta il coordinamento in ambito regionale e nazionale;
- relaziona al coordinamento tutto ciò che si è discusso in seno al consiglio provinciale, al consiglio regionale e alle attività nazionali riguardanti i giovani;
- predispone la relazione annuale da presentare all'assemblea provinciale;
- nomina il vice coordinatore, il segretario ed il tesoriere.

Vice coordinatore:

- rappresenta il coordinatore nelle attività del coordinamento qualora lo stesso sia impossibilitato dal parteciparvi;

- In caso di dimissioni o impedimento definitivo del coordinatore il vice coordinatore ne assume le funzioni fino alla convocazione dell'assemblea provinciale per la nuova elezione.

Segretario:

- redige i verbali delle riunioni del coordinamento;
- trasmette i verbali, le comunicazioni del coordinatore ed eventuale altro materiale a tutti i partecipanti e alla segreteria provinciale;
- raccoglie e trasmette dati da e verso la segreteria provinciale.

Tesoriere:

- predispone il preventivo ed il consuntivo di spesa annuale per le attività decise dal coordinamento;
- segue i rapporti con la segreteria ed il tesoriere provinciale.

Art. 5 - ATTI E DOCUMENTI

Durante ogni riunione del coordinamento viene redatto e conservato il verbale della riunione, sottoscritto dal coordinatore provinciale e dal segretario, e trasmesso a tutti i gruppi e/o delegati giovani di gruppo, alla segreteria provinciale e al consiglio di presidenza provinciale.

Art. 6 - MODIFICA E APPROVAZIONE

Il presente regolamento potrà essere modificato su richiesta del coordinamento e/o di un organo associativo provinciale. L'approvazione del regolamento o delle sue modifiche devono essere approvate in prima battuta dal coordinamento, a maggioranza semplice, e successivamente dal consiglio di presidenza.

Sommario

Presentazione	1
----------------------------	----------

Statuto

Art. 1 - Denominazione e sede	3
Art. 2 - Statuto	3
Art. 3 - Efficacia dello statuto	4
Art. 4 - Interpretazione dello statuto	4
Art. 5 - Finalità e Attività	4
Art. 6 - Ammissione	6
Art. 7 - Diritti e doveri degli associati	7
Art. 8 - Qualità di volontario	7
Art. 9 - Perdita della qualifica di associato	8
Art. 10 - Gli organi sociali	8
Art. 11 - L'Assemblea Provinciale	9
Art. 12 - Compiti dell'Assemblea Provinciale	11
Art. 13 - Convocazione	12
Art. 14 - Assemblee ordinarie degli organi associativi	12
Art. 15 - Assemblee straordinarie degli organi associativi	13
Art. 16 - Consiglio di Presidenza	13
Art. 17 - Il Presidente	15
Art. 18 - Organo di Controllo	16
Art. 19 - Organo di Revisione legale dei conti	17
Art. 20 - Risorse economiche	17
Art. 21 - I beni	17
Art. 22 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)	18
Art. 23 - Bilancio	18
Art. 24 - Bilancio sociale	19
Art. 25 - Convenzioni	19

Art. 26 - Personale retribuito	19
Art. 27 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti	20
Art. 28 - Responsabilità della organizzazione	20
Art. 29 - Assicurazione dell'organizzazione	20
Art. 30 - Devoluzione del patrimonio	20
Art. 31 - Coordinamento e coordinatore Provinciale Giovani	21
Art. 32 - Collegio dei Probiviri	21
Art. 33 - Zone	22
Art. 34 - Gruppi locali	24
Art. 35 - Disposizioni finali	27
Art. 36 - Norma transitoria	27
Art. 37 - Abrogazione del precedente Statuto	28

REGOLAMENTO

ASSOCIATI

Art. 1 - Acquisizione della qualifica di Associato	29
Art. 2 - Tessera Sociale	30
Art. 3 - Disposizioni comuni	30
Art. 4 - Onorificenze	30

GRUPPI LOCALI

Art. 5 - Costituzione	32
Art. 6 - Elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente	32
Art. 7 - Mansioni del Segretario, del Tesoriere e del Rappresentante Giovani	34
Art. 8 - Contabilità e Rendiconto Economico	35
Art. 9 - Omissione Rinnovo delle Cariche	35
Art. 10 - Scioglimento e fusione	35

ZONE

Art. 11 - Elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente	36
Art. 12 - Mansioni del Segretario, del Tesoriere e del Rappresentante Giovani	38
Art. 13 - Contabilità e Rendiconto Economico	38
Art. 14 - Omissione Rinnovo delle cariche	39

ORGANI PROVINCIALI

Art. 15 - Convocazione e svolgimento della riunione dell'Assemblea Provinciale per il rinnovo delle cariche	39
Art. 16 - Convocazione e svolgimento della riunione dell'Assemblea Provinciale	41
Art. 17 - Convocazione e svolgimento delle riunioni del Consiglio di Presidenza Provinciale	42

Art. 18 - Organo di controllo Art. 30 Legge 117/2017	42
Art. 19 - Convocazione e svolgimento delle riunioni del Collegio dei Probiviri	42
Art. 20 - Riunioni del Coordinamento Provinciale Giovani	43
Art. 21 - Disposizioni comuni agli Organi Associativi	44
Art. 22 - Sede degli Organi dell'Associazione	44
Art. 23 - Abrogazione del precedente Regolamento	44

REGOLAMENTO

COORDINAMENTO GIOVANI FIDAS VICENZA

Art. 1 - Finalità	45
Art. 2 - Composizione	45
Art. 3 - Organi	46
Art. 4 - Funzioni degli organi	46
Art. 5 - Atti e Documenti	47
Art. 6 - Modifica e approvazione	47



Chiesetta del Donatore al Monte Cengio

fidasvicenza.com

oppure chiamaci



trovaci su questi social



**Associazione
Donatori di Sangue**

ODV